

All. 1

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO
CENTRO ANTIVIOLENZA "SOSTEGNO DONNA" RIVOLTO A DONNE E
MINORI VITTIME DI VIOLENZA**

L'anno **2024** addì **UNO** del mese di **NOVEMBRE** in Taranto

tra

la ASL di Taranto, p.iva/c.f. 0202669731, rappresentata dal DIRETTORE GENERALE Dott. Vito Gregorio COLACICCO, nato il 02 ottobre 1957 e domiciliato per la carica presso la sede dell'ASL di Taranto in V.le Virgilio n. 31, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 99 del 7 febbraio 2022

e

L'Associazione di Volontariato "ALZAIA ONLUS" Ets, p.iva/c.f. 90172660731, con sede legale in Taranto, via Castrogiovanni n. 1, rappresentata dalla Dott.ssa Cosma L'INGESSO nata il 13 aprile 1985 e domiciliata per la carica in via Castrogiovanni n. 1— Taranto - presso la sede della Associazione in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Associazione stessa,
PREMESSO CHE:

- Il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" all'art. 2 riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendo lo sviluppo nell'autonomia e favorendo l'apporto originale per il conseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province e gli enti locali, all'art. 56 riconosce alle amministrazioni pubbliche la possibilità di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi al Registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale;
- la Regione Puglia con la L.R. n. 39 del 18 dicembre 2007, regola i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 — OGGETTO

La Azienda Sanitaria Locale di Taranto (d'ora innanzi semplicemente ASL) volendo garantire, nell'ambito delle proprie strutture, le attività di consulenza e supporto alle donne e minori che subiscono molestie, maltrattamenti e violenze, sia in famiglia, sia nel sociale, attività complementari/integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva con l'Associazione ALZAIA ONLUS (d'ora innanzi semplicemente Associazione) rinnova la convenzione per continuare le azioni del Progetto di cui alla convenzione precedente.

ARTICOLO 2 — MODALITÀ DI ATTUAZIONE

L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività nei locali della sede distrettuale, ad utilizzare i propri soci volontari, e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessati dall'intervento.

Prima dell'inizio delle attività i responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dalla ASL nella persona del Direttore del Distretto Socio-Sanitario Unico di Taranto dott. Guido Cardella o suo delegato e dall'Associazione nella persona della Dott.ssa Cosma L'Ingesso, predispongono il programma operativo per la realizzazione del Progetto.

Per la realizzazione delle attività convenzionate l'Associazione individua i volontari, nel momento in cui la presente convenzione diverrà operativa, fornirà apposito elenco nominativo al Direttore del Distretto Socio-Sanitario, impegnandosi ad aggiornarlo in caso di variazioni.

Per i compiti dei volontari si richiama l'art.17 del "Codice del Terzo Settore".

ARTICOLO 3 — TEMPI DI REALIZZAZIONE

L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con i tempi previsti nel Progetto e/o comunque concordati successivamente con la ASL, e si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione al Direttore del Distretto Socio-Sanitario Unico di Taranto delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

La ASL è tenuta a comunicare al responsabile dell'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente Convenzione.

I responsabili della gestione del Progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che le stesse vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore.

I responsabili monitoreranno i risultati del programma attraverso incontri periodici.

ARTICOLO 4 - VOLONTARI

L'Associazione garantisce che gli operatori volontari inseriti nelle attività oggetto della presente Convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni e competenze per lo svolgimento delle attività specifiche.

La ASL di Taranto è sollevata da ogni genere di responsabilità e dovere nei confronti del personale volontario impegnato dall'Associazione nell'attività oggetto della presente Convenzione e/o ad essa collegato, tal che non è possibile ricondurre in capo alla ASL alcun tipo di rapporto con tale personale volontario.

ARTICOLO 5 — COPERTURA ASSICURATIVA

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del Decreto Legislativo n. 117/2017, come da polizze individuali con primaria società assicurativa.

L'Associazione si impegna ad esibire le polizze assicurative, di cui al comma precedente, in uno con l'elenco dei volontari impegnati nel Progetto, entro tre giorni, dall'avvio dello stesso, al Direttore del Distretto Socio-Sanitario Unico di Taranto, il quale provvederà a trasmetterle all'Area Socio Sanitaria per la liquidazione del rimborso delle Polizze.

In assenza della esibizione dell'elenco degli operatori/volontari impegnati e delle relative polizze assicurative il progetto è sospeso.

ARTICOLO 6 - SPESE

La ASL, per propria parte, riconosce all'Associazione un rimborso spese, ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo n. 117/2017, per gli oneri diretti derivanti dalla stipula delle polizze assicurative dei propri volontari.

All'Associazione, per le attività rivenienti dalla presente Convenzione, non è riconosciuto alcun rimborso di spese o corrispettivo a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 7 — RISERVATEZZA

L'Associazione e gli operatori soci impegnati nell'attività di cui alla presente convenzione, hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione

L'obbligo di cui al comma precedente non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Responsabile Legale dell'Associazione è responsabile dell'esatta osservanza, da parte dei propri soci e delle persone comunque impegnate nel Progetto, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza l'ASL ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la convenzione, fermo restando che l'Associazione sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Associazione si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla Legge 675/96 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

ARTICOLO 8 — AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

La ASL si impegna a fornire occasioni concrete di aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività della presente convenzione, secondo modalità da concordare con l'Associazione stessa.

L'Associazione deve assicurare la partecipazione dei volontari a tali iniziative.

ARTICOLO 9 — INFORMAZIONE

La ASL si impegna a fornire supporti tecnici per divulgare congiuntamente informazioni circa gli obiettivi e l'attuazione di cui all'art.1.

ARTICOLO 10 — RELAZIONE FINALE

Al termine della validità della Convenzione, i responsabili della gestione del Progetto presentano al Direttore Generale della ASL una relazione finale congiunta sull'attività oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 11 — DURATA

La presente convenzione ha validità di 1 (uno) anno a decorrere, trattandosi di rinnovo di precedente convenzione, dal 1° novembre 2024 al 31 ottobre 2025;

L'eventuale rinnovo è oggetto esclusivo di apposita nuova convenzione.

La ASL può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Associazione, senza che ciò comporti oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese di cui all'art. 6 sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo avviso di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte della ASL.

ARTICOLO 12 — BOLLO

La presente convenzione, redatta in duplice copia originale, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 – comma 5 – del D. Lgs 117/2017.

ARTICOLO 13 — NORME FINALI E TRANSITORIE

Per tutto quanto non previsto, valgono le norme del Codice Civile e della Legislazione Nazionale e Regionale che regola l'attività delle associazioni di volontariato.

Letto, approvato e sottoscritto

Azienda Sanitaria Locale di Taranto

IL DIRETTORE GENERALE — Dott. Vito Gregorio COLACICCO

Associazione "Alzaia" Onlus Ets

Il Presidente — Dott.ssa Cosma L'INGESSO
